



*Comune
di Signa*
Provincia di Firenze

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI E PER UNA MIGLIORE CONVIVENZA CON L'UOMO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 6/03/2007.



INDICE

CAPO I – Disposizioni generali

- Art.1 - Principi generali e finalità
- Art.2 - Definizioni, ambito d'applicazione ed esclusioni

CAPO II – Animali in generale.

- Art.3 - Tutela degli animali.
- Art.4 - Cura degli animali.
- Art.5 - Divieto di soppressione immotivata degli animali.
- Art.6 - Divieto di maltrattamento.
- Art.7 - Modalità di detenzione.
- Art.8 - Conduzione e trasporto di animali.
- Art.9 - Accesso degli animali sui veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico.
- Art.10 - Smarrimento e rinvenimento di animali.
- Art.11 - Avvelenamento di animali.
- Art.12 - Inumazione di animali.

CAPO III – Cani

- Art.13 - Custodia dei cani in recinto.
- Art.14 - Detenzione dei cani alla catena.
- Art.15 - Attività motoria e rapporti sociali.
- Art.16 - Controllo della riproduzione.
- Art.17 - Nulla osta per detenzione di cani.
- Art.18 - Accesso dei cani nelle aree pubbliche.
- Art.19 - Aree e percorsi destinati ai cani.
- Art.20 - Detenzione di mezzi per la rimozione degli escrementi e raccolta degli escrementi.
- Art.21 - Accesso dei cani negli esercizi pubblici e commerciali e sui veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico.
- Art.22 - Addestramento di animali.
- Art.23 - Cattura di cani randagi.

CAPO IV – Attività commerciali ed economiche.

- Art.24 - Commercio al dettaglio di animali domestici.
- Art.25 - Impianti per animali.
- Art.26 - Animali in premio, in omaggio o in esibizione.
- Art.27 - Accattonaggio con animali.
- Art.28 - Mostre, spettacoli e intrattenimenti con utilizzo di animali.



**Comune
di Signa**
Provincia di Firenze

CAPO V – Animali esotici E volatili

- Art.29 - Detenzione di animali esotici.
- Art.30 - Detenzione e tutela dei volatili.
- Art.31 – Amputazioni.

CAPO VI – Gatti

- Art.32 - Proprietà dei gatti liberi
- Art.33 - Colonie di gatti o colonie feline
- Art.34 - Controllo sanitario e cura delle colonie feline
- Art.35 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattai/e

CAPO VII – Disposizioni transitorie e finali

- Art.36 - Norme transitorie
- Art.37 - Vigilanza
- Art.38 - Sanzioni
- Art.39 - Abrogazione di norme



CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Principi generali e finalità

1. Il Comune di Signa, al fine di proteggere gli animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove un corretto rapporto dell'uomo con gli animali e ne disciplina la presenza nel proprio territorio.
2. A tale fine il Comune di Signa promuove, nell'ambito delle istituzioni scolastiche e delle attività di educazione, campagne indirizzate alla conoscenza del mondo animale e all'instaurarsi di una corretta convivenza tra uomo e animali.
3. Il Comune di Signa promuove e diffonde la conoscenza delle norme del presente regolamento e di tutte le norme statali e regionali di tutela degli animali.

Art.2

Definizioni, ambito di applicazione ed esclusioni

1. La definizione generica di animale di cui al presente regolamento, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla legge 14 agosto 1991 n. 281 ed a tutte le specie di vertebrati.
2. La definizione generica di animale si applica, inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, che appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato, come specificato dall'articolo 826 del Codice Civile e dagli articoli 1 e 2 della legge 11 febbraio 1992 n. 157.
3. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie di animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Signa.
4. Le norme del presente regolamento, se non è diversamente disposto nei singoli articoli, riguardano gli animali domestici e gli animali selvatici detenuti in condizioni di cattività, qualunque sia il motivo per il quale sono detenuti, utilizzati o allevati, che si trovino, anche temporaneamente, nel territorio comunale.
5. Le norme del presente regolamento non si applicano alle attività economiche esercitate in forma imprenditoriale inerenti l'allevamento di animali ad uso zootecnico o ad esso connesse rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 146



recante “Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti”.

CAPO II ANIMALI IN GENERALE

Art.3 Tutela degli animali

1. Il Comune di Signa, in base alla legge 14 agosto 1991, n. 281 ed alla legge regionale Toscana 8 aprile 1995, n. 43 e successive modifiche e integrazioni, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
2. Il Comune si adopera, altresì, a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
3. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.

Art.4 Cura degli animali

1. Chiunque detiene e utilizza animali deve garantire loro la possibilità di soddisfare le fondamentali esigenze relative alle specifiche caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
2. Chiunque detiene ed utilizza animali deve accudirli e alimentarli, secondo la specie e la razza alla quale appartengono, provvedendo a farli curare da medici veterinari ogni qualvolta si renda necessario.
3. È vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni d'impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute.

Art.5 Divieto di soppressione immotivata degli animali

1. Gli animali da compagnia e gli animali utilizzati in attività sportive e ricreative non possono essere soppressi, se non perché gravemente malati e incurabili, o di comprovata pericolosità, salvo che la soppressione venga imposta in ottemperanza a quanto prescritto dalle leggi vigenti o, dalle stesse, consentita per usi alimentari.



2. Per quanto riguarda gli animali gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità, la soppressione sarà in ogni caso effettuata da medici veterinari dipendenti dalle aziende unità sanitarie locali, o da liberi professionisti, che devono rilasciare al proprietario o detentore dell'animale, o al gestore del canile o della struttura, un certificato dal quale risulti la causa della soppressione. La soppressione è effettuata in modo eutanasico.

Art.6 **Divieto di maltrattamento**

1. A tutti gli animali deve essere garantita, con continuità, la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
2. E' vietato:
 - a) uccidere intenzionalmente, danneggiare, percuotere e mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali, così come definiti dall'articolo 2;
 - b) tenere gli animali in spazi angusti, e/o privi dell'acqua e del cibo necessario, o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute;
 - c) tenere animali in isolamento o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;
 - d) tenere animali isolati oppure segregati in contenitori inadeguati o scatole, anche se poste all'interno di appartamenti o di altri locali, anche commerciali, senza luce naturale ed adeguato ricambio d'aria;
 - e) utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente e, in particolare, a scopo di scommesse clandestine e di combattimenti tra animali;
 - f) colorare artificialmente gli animali, nonché detenere, esporre e vendere animali colorati artificialmente;
 - g) abbandonare animali di qualsiasi specie sul territorio del Comune.

Art.7 **Modalità di detenzione**

1. E' vietato detenere animali in numero o in condizioni tali da recare pregiudizio al loro benessere. In particolare, salvo nelle ore notturne, è vietato detenere animali in ambienti separati dai locali di abitazione, quali soffitte, cantine, rimesse, garage, box, casotti, terrazzi e balconi, in cui sussiste anche una soltanto delle seguenti condizioni:



- a) illuminazione naturale assente o insufficiente;
 - b) ventilazione assente o insufficiente;
 - c) temperatura e/o umidità relativa dell'aria oltre i limiti ritenuti dannosi per gli animali;
 - d) spazio a disposizione dell'animale che non consente un'adeguata attività motoria.
2. E' vietato tenere animali permanentemente legati. Per la detenzione dei cani alla catena si applicano le norme del successivo articolo 15.
 3. E' vietato tenere cani e gatti in gabbie, se non durante il trasporto o per motivi sanitari su disposizione scritta del medico veterinario, oppure in occasione di mostre ed esposizioni o per la vendita da parte degli esercizi commerciali di cui all'articolo 25, per brevi periodi, in attesa di trattamenti igienici presso impianti di toelettatura autorizzati. La presente norma non si applica ad uccelli e piccoli roditori appartenenti alle specie la cui detenzione è permessa dalle leggi vigenti, nonché altri animali che, per le loro caratteristiche, possono comportare elementi di pericolosità. Per i soli gatti è consentita la detenzione in gabbia, per periodi limitati, presso strutture autorizzate, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 3.

Art.8

Conduzione e trasporto di animali

1. È vietato trasportare o condurre al guinzaglio animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei.
2. Per il trasporto degli animali sui veicoli si applicano le specifiche norme previste dagli articoli 169, comma 6 e 170, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada".
3. Il trasporto dei cani sui mezzi pubblici di trasporto è consentito nel rispetto delle norme imposte dall'Ente gestore del servizio.
4. Per eseguire il trasporto devono essere utilizzati contenitori che consentano all'animale la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Le gabbie, i cesti o i cassoni contenenti animali devono essere manipolati con cura.
5. Qualora il tempo di trasporto superi le due ore i contenitori devono essere dotati di idoneo strumento per consentire l'abbeveraggio degli animali.
6. E' consentito lasciare animali nell'abitacolo dell'autovettura solo per brevi periodi, ed a condizione che l'apertura dei finestrini garantisca la circolazione dell'aria all'interno del veicolo. Durante il periodo fra il 15 maggio ed il 30 settembre è vietato tenere animali all'interno di veicoli in sosta al sole.
7. E' vietato detenere o trasportare, anche per brevissimi periodi, animali nei vani portabagagli chiusi degli autoveicoli.
8. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.



***Comune
di Signa***
Provincia di Firenze



Art.9

Accesso degli animali sui veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico

1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Signa.
2. Gli animali devono essere accompagnati dai rispettivi proprietari o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio, che non permetta l'allontanamento dal proprietario o detentore, e della museruola.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico deve avere cura che gli stessi non sporchino, e non creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o al veicolo.
4. Non possono essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.
5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica alla Polizia Municipale, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono ammessi al trasporto.

Art.10

Smarrimento e rinvenimento di animali

1. In caso di decesso o scomparsa dell'animale, il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, ne dà tempestiva comunicazione alla Unità Funzionale Multiprofessionale Aziendale (UFMA) Igiene Urbana Veterinaria per i successivi adempimenti.
2. Chiunque rinvenga animali randagi, abbandonati o vaganti in difficoltà è tenuto, se possibile, a prestare loro soccorso e, in ogni caso, a comunicare senza indugio il loro rinvenimento agli agenti di polizia municipale del luogo dove è avvenuto il ritrovamento.

Art.11

Avvelenamento di animali

1. I medici veterinari hanno l'obbligo di denunciare, all'U.O. Sanità Animale della Azienda U.S.L., ed al Comune di Signa, tutti i casi di avvelenamento di animali, dichiarando il tipo di veleno usato e la zona in cui si sono verificati gli eventi. Qualora si tratti di avvelenamenti in zone agro-silvo-pastorali il Comune potrà vietarvi la conduzione di animali, previa apposizione di cartellonistica, nell'area interessata. Il Comune, sentito il parere della U.O. Sanità Animale e della



**Comune
di Signa**
Provincia di Firenze

Provincia di Firenze, potrà inoltre adottare ulteriori misure di salvaguardia e di divieto nelle zone colpite, ai sensi dell'articolo 33 comma 5 della Legge Regionale 12 gennaio 1994, n. 3.

Art.12 **Inumazione di animali**

1. E' consentita l'inumazione, in aree preventivamente autorizzate dall'autorità sanitaria e a tale scopo destinate e controllate, di animali di proprietà deceduti, previa acquisizione di un certificato medico veterinario che esplicitamente ne consenta l'esecuzione.
2. Al fine di consentire, a quanti hanno curato animali d'affezione, la possibilità di mantenere un legame affettivo con questi ultimi, il Comune può concedere alle Associazioni animaliste la gestione di strutture cimiteriali in aree preventivamente autorizzate dall'autorità sanitaria e a tale scopo destinate e controllate.



CAPO III CANI

Art.13 Custodia dei cani in recinto

1. Il cane custodito in recinto deve avere a disposizione una superficie non inferiore a quella di cui all'allegato A all'Accordo Stato – Regioni sul benessere degli animali da compagnia e pet-therapy 6 febbraio 2003” – articolo 5, comma 2 – come riportata nella tabella che segue

PESO DEL CANE IN KG	SUPERFICIE MINIMA DEL PAVIMENTO DEL BOX COPERTO/CANE IN MQ	SUPERFICIE MINIMA ADIACENTE AL BOX PER IL MOVIMENTO DEL CANE
--------------------------------	---	---

m² per un solo cane	m² per ciascun cane oltre il primo
---------------------------------------	--

meno di 10	1,0	8,0	2,0
da 11 a 30	1,5	10,0	2,5
più di 30	2,0	12,0	3,0

2. All'interno dello stesso recinto ogni cane in più comporta un aumento minimo di superficie di 4 mq.; per i cani di taglia piccola l'incremento di superficie è ridotto a 2 mq. per ogni soggetto in più. Ai fini della determinazione della superficie minima non sono considerati i cuccioli di età non superiore a quattro mesi.
3. La superficie del recinto non deve dar luogo a ristagni d'acqua, e deve essere sgombra da oggetti che ne riducano la piena fruibilità.
4. Nei recinti ogni cane deve disporre di un recipiente con acqua e di un riparo (cuccia, casotto, etc.) avente le seguenti caratteristiche:
- a) coperto su almeno tre lati;
 - b) con tetto impermeabilizzato o sovrastato da una tettoia a protezione dagli agenti atmosferici;
 - c) rialzato dal suolo o con pavimento che lo isoli dall'umidità del terreno;
 - d) di altezza non inferiore a quella del cane;
 - e) di larghezza tale da consentire al cane di potersi girare al suo interno.
5. Lo spazio recintato e il riparo devono essere puliti con regolarità.
6. Qualora l'ubicazione del recinto lo renda necessario deve essere predisposta una zona d'ombra esterna nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre.



7. Le norme prescritte per i recinti, in quanto compatibili, si applicano ad ogni altro luogo in cui sono detenuti i cani.

Art.14

Detenzione dei cani alla catena

1. La detenzione dei cani alla catena è consentita per un periodo non superiore a dodici ore durante l'arco della giornata.
2. I cani devono avere la possibilità di muoversi agevolmente per raggiungere il recipiente dell'acqua ed il loro riparo. A tale scopo la catena deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità
3. E' vietato l'uso del collare e delle cinghie sottopancia con punte, nonché dei collari elettronici o elettrici con rilascio di scariche.

Art.15

Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi detiene un cane deve consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. I cani custoditi in appartamento, in recinti o terrazzi, devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere per un periodo totale di almeno due ore. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie non inferiore a cinque volte quella minima richiesta dall'articolo 13.

Art.16

Controllo della riproduzione

1. Chiunque adibisca un animale alla riproduzione deve considerare le caratteristiche fisiologiche e comportamentali dell'animale, in modo da non mettere a repentaglio la salute e il benessere della progenie, della femmina gravida o allattante, e la pubblica incolumità.
2. La sterilizzazione degli animali è eseguita da medici veterinari.
3. E' vietato separare i cuccioli dalla madre durante il periodo di allattamento e, comunque, non prima che abbiano raggiunto l'età di due mesi. I cani, ai sensi della vigente normativa, non possono essere ceduti o venduti se non identificati con l'inoculazione del microchip.



Art.17

Nulla osta per detenzione di cani

1. Chi intende detenere nel medesimo luogo (abitazione, recinto, ecc.) più di cinque cani di età superiore ai sei mesi deve ottenere il nulla osta del Comune, che lo rilascia previo parere favorevole del competente ufficio dell'Azienda U.S.L. 10.

Art.18

Accesso dei cani nelle aree pubbliche

1. E' vietato lasciare cani incustoditi nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, comprese le aree destinate a verde. Essi devono essere condotti a guinzaglio, di lunghezza adeguata alle varie situazioni, e/o muniti di museruola in relazione ai luoghi di cui ai commi 2 e 3.
2. Nelle aree destinate a verde pubblico i cani devono essere sempre condotti al guinzaglio.
3. In luoghi affollati quali, a titolo esemplificativo, le aree destinate a fiere e mercati, o sulle quali si svolgono manifestazioni sportive e manifestazioni popolari tradizionali, i cani devono essere condotti al guinzaglio e dotati di idonea museruola. In particolare tale prescrizione si applica ai cani di media e grossa taglia, con carattere vivace o di aspetto, o indole, aggressivo.
4. Entro due mesi dall'approvazione del presente regolamento sono individuate, con apposito decreto sindacale, le aree verdi dove è consentita la libera circolazione dei cani, privi di guinzaglio e museruola, sotto il costante controllo e la responsabilità civile e penale del detentore.
5. E' vietato l'accesso ai cani, se non con guinzaglio e museruola, nelle aree verdi attrezzate per il gioco dei bambini o per lo svolgimento di attività sportive, nonché in tutte le altre aree in cui tale divieto è reso noto con idonea cartellonistica.

Art.19

Aree e percorsi destinati ai cani

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati eventualmente di attrezzature idonee a favorire la loro attività motoria.
2. Negli spazi a loro destinati i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto il vigilante e costante controllo dei detentori, che sono responsabili dei comportamenti degli animali.



Art.20

Detenzione di mezzi per la rimozione degli escrementi e raccolta degli escrementi

1. Chi accompagna i cani nelle zone pedonali e nelle aree verdi, comprese quelle destinate a loro uso esclusivo, nei giardini e nei parchi, deve essere munito di mezzi idonei a rimuovere le deiezioni solide degli stessi.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, degli animali hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato d'igiene e di decoro del luogo.
3. Gli obblighi di cui al presente articolo hanno efficacia su qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.
4. Chi non rimuove le deiezioni solide dai luoghi di cui ai commi 1, 2 e 3, o non le deposita negli appositi contenitori, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 13,00 a euro 77,00 come stabilita dall'articolo 19, comma 4, della legge regionale Toscana 8 aprile 1995, n. 43.
5. Gli obblighi di cui al presente articolo non si applicano ai non vedenti detentori di cani guida.
6. Il sindaco, con propria ordinanza, su parere favorevole degli organi di vigilanza e del servizio verde pubblico, può vietare l'accesso ai cani, per un periodo da tre a sei mesi, all'interno delle aree verdi dove siano state accertate reiterate violazioni alle norme del presente articolo.

Art.21

Accesso dei cani negli esercizi pubblici e commerciali e sui veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico

1. I cani condotti nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 18, comma 1, hanno libero accesso in tutti gli esercizi pubblici e commerciali, salvo in quelli nei quali vengono venduti prodotti alimentari.
2. L'esercente ha facoltà di non ammettere cani all'interno del proprio esercizio. Il divieto di accesso ai cani deve essere segnalato all'ingresso dell'esercizio con scritto o disegno.
3. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 2 i cani a supporto di persone disabili, salvo il caso di esercizi che espongono derrate alimentari direttamente contaminabili dagli animali.
4. Per l'accesso dei cani sui veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico si applicano le norme di cui all'articolo 9.



Art.22

Addestramento di animali

1. E' vietato addestrare cani ed altri animali ricorrendo a violenze, percosse e costrizione fisica, o con modalità tali da impedire all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie, nonché a privazioni del cibo e dell'acqua o ricorrendo all'uso di strumenti cruenti, quali collari elettrici, con punte o altro.
2. E' vietato l'addestramento di cani per il combattimento.
3. Chi esercita l'attività di addestramento di cani ha l'obbligo comunicare la propria attività al competente ufficio dell'Azienda U.S.L. 10 e di tenere un registro, conforme al modello predisposto e vidimato dal competente ufficio comunale, dal quale risulti la registrazione di ogni cane in addestramento e, per ogni soggetto:
 - a) estremi dell'identificazione ufficiale per l'iscrizione all'anagrafe canina;
 - b) generalità del conduttore;
 - c) finalità dell'addestramento;
 - d) modalità e durata dell'addestramento.
4. Il registro di cui al comma 3 deve essere conservato presso la sede operativa per cinque anni.

Art.23

Cattura di cani randagi

1. La cattura dei cani randagi e/o vaganti è consentita ad operatori del Comune e dell'Azienda U.S.L. competente, nei casi e per gli scopi previsti dalle leggi vigenti.
2. E' consentita la cattura di cani da parte di privati cittadini quando gli animali costituiscono effettivamente pericolo per la loro ed altrui incolumità.



CAPO IV ATTIVITÀ COMMERCIALI ED ECONOMICHE

Art.24

Commercio al dettaglio di animali domestici

1. L'esercizio del commercio al dettaglio di animali domestici su aree private in sede fissa, e su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio, nonché delle attività di toelettatura, è subordinato al deposito di dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), utilizzando specifica modulistica fornita dal Comune, che il comune inoltra all'Azienda U.S.L. 10 per il parere di competenza. I cani ed i gatti possono essere custoditi all'interno di gabbie soltanto durante l'orario di vendita, negli intervalli tra l'apertura della mattina e quella pomeridiana, e durante il trasporto.
2. La detenzione di animali, in funzione del luogo di vendita deve avvenire nel rispetto dei fondamentali parametri microclimatici in grado di assicurare il loro benessere. In particolare, devono essere garantite condizioni confortevoli per quanto riguarda ventilazione, temperatura, umidità, illuminazione e rumorosità ambientale. Lo spazio a disposizione degli animali accolti in gabbie, boxes o in altri contenitori deve essere conforme a quanto stabilito dall'articolo 5 del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116, recante "Attuazione della direttiva 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici" per le specie in esso contemplate e, comunque, tale da non comprometterne il benessere.
3. Tutti gli animali devono disporre in permanenza di acqua potabile rinnovata quotidianamente e di adeguate quantità di cibo in funzione delle specifiche esigenze. Le mangiatoie, gli abbeveratoi e gli altri attrezzi utilizzati per l'alimentazione degli animali devono essere regolarmente ripuliti e le deiezioni tempestivamente rimosse. Gli animali devono essere accuditi e manipolati da persone in possesso delle cognizioni fondamentali per l'esercizio dell'attività di cui al presente articolo.
4. Gli esercenti già in attività devono presentare la dichiarazione di cui al comma 1 entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Ai fini della prevenzione del randagismo gli esercenti, oltre a comunicare il passaggio di proprietà ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale Toscana 8 aprile 1995, n. 43, devono tenere un registro di carico e scarico, conforme al modello predisposto e vidimato dal competente ufficio comunale, dei cani e dei gatti oggetto di commercio. Il registro deve contenere l'elenco dei cani detenuti, e per ognuno dovranno essere indicati la razza, il sesso, la data di nascita, la provenienza e le generalità della persona a cui viene ceduto o restituito.
6. E' vietato esporre animali all'esterno dei negozi su area pubblica o di uso pubblico. L'esposizione nelle vetrine è consentita se gli animali sono adeguatamente protetti dai raggi del sole. Il periodo di esposizione non deve



superare la metà delle ore di apertura dell'esercizio, salvo che all'interno delle strutture posizionate in vetrina sia presente una zona rifugio che permetta agli animali di sottrarsi alla vista del pubblico a loro piacimento. Al fine di consentire la vigilanza del rispetto del divieto, l'esercente affigge un apposito avviso, ben visibile dall'esterno dei locali, recante l'indicazione degli orari di esposizione degli animali

7. Chiunque viola i divieti di cui al comma 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dall'articolo 38 e con la sospensione dell'attività per l'intera giornata, salvo che il fatto costituisca reato.

Art.25

Impianti per animali

1. L'attivazione degli impianti gestiti da privati per l'allevamento, l'addestramento, il commercio o la custodia di cani, gatti o altri animali dei quali è consentita la detenzione, è subordinata al deposito di dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), utilizzando specifica modulistica fornita dal Comune, che il comune inoltra all'Azienda U.S.L. 10 per il parere di competenza.
2. I gestori di impianti già in attività devono depositare la dichiarazione di inizio attività entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Per l'esercizio dell'attività di custodia di cani e di gatti è obbligatoria la detenzione di apposito registro con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 24.

Art.26

Animali in premio, in omaggio o in esibizione

1. E' vietato intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie o intrattenimenti, anche in occasione di fiere, mercati, spettacoli viaggianti, sagre, feste e mostre, la cui vincita o premio sia costituita da animali vivi, sia cuccioli che adulti. E' altresì vietato, in tali occasioni, regalare animali vivi a qualsiasi scopo, compreso quello pubblicitario.
2. La norma di cui al comma precedente non si applica alle associazioni animaliste e ambientaliste, regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici, nell'ambito delle iniziative a scopo d'adozione.

Art.27

Accattonaggio con animali



1. E' vietato, su tutto il territorio comunale, praticare l'accattonaggio utilizzando animali in stato d'incuria, denutrizione, precarie condizioni di salute, in evidente stato di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali alle quali sono esposti.

Art.28

Mostre, spettacoli e intrattenimenti con utilizzo di animali

1. Sono vietate le mostre temporanee, gli spettacoli e gli intrattenimenti con utilizzo di animali domestici o appartenenti a specie selvatiche ed esotiche. E' fatta eccezione per le mostre faunistiche al seguito dei circhi autorizzate ai sensi della normativa vigente ed in possesso della dichiarazione di idoneità prevista dall'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150.
2. Sulla base di quanto disposto dalle circolari del Ministero degli interni n. 5960 del 22 febbraio 2002, recante disposizioni applicative delle leggi 7 febbraio 1992, n. 150 e 9 dicembre 1998, n. 426, in occasione di mostre a seguito di circhi, già muniti di attestato di idoneità ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, deve essere eseguita la riverifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente, qualora siano intervenuti variazioni nel numero e nella specie dei soggetti detenuti o nelle strutture destinate alla loro custodia.
3. 4. Tutti gli altri spettacoli, intrattenimenti o manifestazioni, con utilizzo di animali domestici, possono essere autorizzati dal Comune, su parere del competente ufficio dell'Azienda U.S.L. 10, previa verifica della prevista tipologia dell'attività richiesta agli animali e delle modalità di svolgimento, ed a condizione che siano rispettate le disposizioni per la detenzione e l'utilizzo già indicate nei precedenti articoli del presente regolamento.
4. Per le manifestazioni che prevedono l'impiego di equidi ed altri ungulati il Comune valuta, prima della richiesta di parere al competente ufficio dell'Azienda U.S.L. 10, sulla base della documentazione prodotta dal responsabile della manifestazione ed avendo riguardo alle condizioni indicate nell'accordo Stato – Regioni del 6 febbraio 2003, l'opportunità di autorizzare o non la manifestazione stessa.
5. Sono fatte salve le linee guida emanate dal Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura “Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti.
6. La partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti di età inferiore a quattro mesi è vietata. Gli animali di età superiore a quattro mesi è consentita a condizione che abbiano idonea copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie territoriali.



CAPO V ANIMALI ESOTICI E VOLATILI

Art.29

Detenzione di animali esotici

1. E' vietato detenere animali esotici potenzialmente pericolosi per l'incolumità pubblica, come da prontuario nazionale degli animali potenzialmente pericolosi, nonché tutti gli animali esotici che sono inseriti nella lista C.I.T.E.S.
2. E' vietato tenere animali esotici e/o selvatici alla catena o, nel caso di uccelli, legati al trespolo. Ai detentori di tali animali è fatto obbligo di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche e ambientali dei luoghi ove vivono naturalmente le singole specie, con disponibilità, se del caso, di vasche d'acqua frequentemente rinnovata e di posatoi sopraelevati di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare e di coricarsi, o con possibilità di scavarsi una tana nella terra.

Art.30

Detenzione e tutela dei volatili

1. I volatili devono essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Le gabbie e le voliere di detenzione dei volatili devono avere adeguate dimensioni, dotate di contenitori dell'acqua e del cibo sempre riforniti e posizionate in luoghi di adeguata luminosità non esposte a condizioni climatiche sfavorevoli.
3. E' vietato danneggiare o distruggere i nidi di rondine, balestruccio e rondone. Deroghe sono ammesse in caso di restauri o ristrutturazioni solo al di fuori del periodo di nidificazione degli uccelli (dal 15 febbraio al 15 settembre) in base ad autorizzazioni comunali ed a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.

Art.31

Amputazioni

1. É vietato amputare le ali, o altri arti, dei volatili, accecarli, nonché strappare o tagliare loro le penne salvo che per motivi sanitari. In tale caso l'intervento deve essere effettuato da un medico veterinario che rilascia la certificazione della motivazione conservare a cura del detentore del volatile. Detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;



CAPO VI GATTI

Art.32

Proprietà dei gatti liberi

1. I gatti liberi, che vivono nel territorio comunale, appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato.
2. Le associazioni animaliste incaricate dall'Amministrazione Comunale, anche con la collaborazione dei "gattai/e", possono prelevare i gatti liberi delle colonie in caso di necessità di cure o per altre emergenze, provvedendo successivamente alla loro opportuna ricollocazione.

Art.33

Colonie di gatti o colonie feline

1. Ai fini del presente regolamento si definisce "colonia di gatti", o "colonia felina", un gruppo di gatti che vive in libertà, nel quale sono presenti soggetti maschi e femmine, legato stabilmente con il territorio e con l'uomo, che condividono i pasti generalmente offerti da qualche volontario e che frequenta abitualmente lo stesso luogo.
2. Il comune redige una mappa del territorio ove siano segnalate le zone abitualmente frequentate da colonie feline ed individuano, nelle aree pubbliche presenti in tali zone, i punti idonei per lo svolgimento delle attività necessarie alla tutela delle colonie medesime. Le colonie sono soggette alla vigilanza dell'Azienda U.S.L.
3. Il comune provvede al controllo della crescita della popolazione felina, con interventi di cattura e reimmissione con le modalità indicate nell'articolo 34, comma 2, nonché interventi di sterilizzazione chirurgici effettuati dal competente ufficio dell'Azienda U.S.L. 10.
4. Il comune, d'intesa con il competente ufficio dell'Azienda U.S.L. 10, può affidare la tutela e la cura delle colonie di cui al comma 2, su richiesta, ad associazioni di cui all'articolo 32, comma 2 senza scopo di lucro, riconosciute ed iscritte in appositi albi, aventi finalità di protezione degli animali, che operano con i soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, sulla base di accordi che individuino il territorio abitualmente frequentato dalla colonia e le modalità per la cura degli animali, per la tutela della condizioni igieniche del territorio.
5. Le colonie feline possono essere spostate dalla zona abitualmente frequentata ad altra zona, preventivamente individuata, solo per gravi necessità delle



colonie stesse. Lo spostamento è autorizzato dal Sindaco, previo parere del competente ufficio dell'Azienda U.S.L. 10, sentita, nel caso di cui al comma 4, l'associazione incaricata della tutela e cura della colonia. Qualora lo spostamento si renda necessario per la realizzazione di opere edilizie, l'inizio dei lavori è subordinato all'autorizzazione del Sindaco allo spostamento della colonia.

Art.34

Controllo sanitario e cura delle colonie feline

1. L'Azienda U.S.L. 10, in base alla normativa vigente, provvede alla vigilanza sanitaria delle colonie feline ed alla sterilizzazione dei gatti liberi in collaborazione con il Comune.
2. L'Azienda U.S.L. 10, in collaborazione con il Comune e con le associazioni di volontariato, a tale scopo incaricate, procede alla cattura dei gatti liberi, ai fini della cura e della sterilizzazione e la loro reimmissione nelle colonie di provenienza.

Art.35

Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattai/e.

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattai/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi; al/alla gattaio/a riconosciuto/a dal Comune deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà comunale, anche in concessione, dell'intero territorio.
2. L'accesso dei/delle gattai/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.
3. I/le gattai/e sono obbligati/e a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.



CAPO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.36 Norme transitorie

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento:
 - a) chi esercita l'attività di addestramento di cani deve dotarsi del registro di cui all'articolo 22, comma 3;
 - b) chi esercita l'attività di commercio al dettaglio di animali domestici deve dotarsi del registro di cui all'articolo 24, comma 5.
 - c) chi esercita l'attività di custodia di cani e gatti deve dotarsi del registro di cui all'articolo 25, comma 3.

Art.37 Vigilanza

1. Sono incaricati di vigilare sull'osservanza del presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al Corpo di Polizia Provinciale, al Corpo Forestale dello Stato, il personale del Dipartimento di Prevenzione della ASL, le Guardie Ambientali Volontarie, le Guardie Zoofile Volontarie dell'Ente Nazionale Protezione Animali, gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria ed a chiunque altro spetti, ciascuno secondo le rispettive competenze.

Art.38 Sanzioni

- 1) Fatte salve le responsabilità penali in materia e le disposizioni di leggi speciali, per le violazioni delle norme del presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) **sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00** per violazione agli articoli: 15; 17 per ogni cane detenuto in più oltre il quinto; 21, comma 2; 27;
 - b) **sanzione amministrativa da € 30,00 a € 200,00** per violazione agli articoli: 3; 8, commi 4 e 5; 9; 10; 13; 14; 16; 18;
 - c) **sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00** per la violazione degli articoli: 5; 6; 7; 8, commi 1 e 6; 11; 12; 22, commi 3 e 4; 23; 24, comma 5; 25, comma 3; 26; 28; 35, comma 3; 30;



**Comune
di Signa**
Provincia di Firenze

- d) **sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00** per le violazioni degli articoli:
22, commi 1 e 2; 24, commi 1, 2, 3, 4 e 6; 25, commi 1 e 2; 29; 31.
- 2) Ai fini dell'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni della legge
24 novembre 1981, n. 689.

Art.39
Abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme regolamentari e gli atti aventi natura regolamentare con esso incompatibili.